15

A

Difesa della *qualità ereditaria* de' feudi cistiberini

AL S. C. GIUNTE LE QUATTRO RUOTE.

DISSERTAZIONE

DELL'

AVV. VINCENZIO DE VITE.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

Nap. il dì 5. di Novem. dell'anno 1801.

CAP. I. *La* Pattizia *traſtiberina*, a Cajo e a' diſcendenti, *ama nel figlio l'* erede *dell' ultimo poſſeſſore*, *nell' agnato il* diſcendente *del primo conceſſionario*. pag. 5.

CAP. II. *La* Pattizia *ciſtiberina*, a Cajo e a' diſcendenti, *vuole e nel figlio e nell' agnato meglio l'* erede *dell' ultimo poſſeſſore*, *che'l* diſcendente *del primo conceſſionario*. pag. 17.

CAP. III. *La* Ereditaria *normanna*, a Cajo e agli eredi, *o che ſi vive alla* franca, *o che ſi vive alla* longobarda, *vuole e nell' agnato e nel figlio l'* erede *del poſſeſſore*. pag. 27.

CAP. IV. *La* Miſta *angioina*, a Cajo e agli eredi diſcendenti del corpo, *o che ſi vive alla* franca, *o che ſi vive alla* longobarda, *e nel figlio e nell' agnato cerca l'* erede *nel ſangue*. pag. 37.

CAP. V. *Le* Grazie, *le quali guardano così a' feudi* franchi *come a' feudi* longobardi, *hanno fatta più ſalda la qualità* ereditaria *de' feudi ciſtiberini*. pag. 47.

I cerca l'Elitropia per lo Mugnone; ſe ſi vuol trovare tra' feudi napoletani la *Pattizia*. I feudi napoletani non ſono i cavalli di Reſo, che la voce non ſentono del poſſeſſore. Mazzèo (1) degli Afflitti cercò la *Pattizia* tra' feudi napoletani, credette d'averla trovata, ma poſta al paragone diſſe, *non ſi trova*. E chi la troverà, ſe non ſi trova? Il Re a bene del popolo vuole, che (2) ſi cerchi anco più. Ed io, il quale tengo

(1) Un Conſiglio del Baldo dato alla difeſa della Beatrice tenne gran tempo ſoſpeſo il giudizio dell'Afflitto. L'Afflitto ſulle prime (*Præl. feud. n.* 83.) traſportato per lo ſentimento del Baldo, diſſe, *i feudi ſono tutti pattizj*. Poi (*in Conſt. ut de ſucceſſionibus n.* 68.) diſſe, *dico nunc, ut multi doctores noſtri temporis tenuerunt, quod dicta inveſtitura facit feudum hereditarium*. E dopo d'aver detto (*Deciſ.* 140.) *S. C. bis iſto anno pronunciavit, quod, data communi formæ inveſtituræ* tibi & heredibus ex corpore deſcendentibus, *iſtud ſit feudum hereditarium*; venne a conchiudere per un' epiſonema, *non ſunt mutanda quæ antiquam interpretationem habuerunt*. Il Conſ. Giorgio fece la ſteſſa ricerca (*Alleg.* 19.): ma tutto in vano.

(2) Il Re per un Reſcritto del dì 24. di Mag. dell'anno 1801. a rap-

la difesa del testamento del Baron Valignani, onde in grazia del figliuol maggiornato son vuoti del feudo *longobardo* i figliuoli secondogeniti, dico partitamente. I. Che la *Pattizia* trattiberina, *a Cajo e a' discendenti*, ama nel figlio l'*erede* dell' ultimo possessore, nell' agnato il *discendente* del primo concessionario. II. Che la *Pattizia* cistiberina, *a Cajo e a' discendenti*, vuole e nel figlio e nell' agnato meglio l'*erede* dell' ultimo possessore, che 'l *discendente* del primo concessionario. III. Che la *Ereditaria* normanna, *a Cajo e agli eredi*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, vuole e nell' agnato e nel figlio l'*erede* del possessore. IV. Che la *Mista* angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, e nel figlio e nell'agnato cerca l' *erede* nel sangue. V. Che le *Grazie*, le quali guardano così a' feudi *franchi* come a' feudi *longobardi*, hanno fatta più salda la qualità *ereditaria* de' feudi cistiberini. Faccia Dio, che io, il quale sono in questo mare, menato non dalla volontà, ma dalla necessità, torni in porto sul picciol mio burchiello.

CAP.

---

a rappresentanza dell' amplissimo March. Pres. D. Michele de Jorio tutto occupato al bene pubblico ha imposto, che il S. R. C. giunte le quattro Ruote decida pur finalmente una volta la controversia, che agita molte famiglie, *se i feudi napoletani conceduti alla moda angioina*, a Cajo e agli eredi discendenti del corpo, *sono anzi* pattizj, *che* ereditarj.

C A P. I.

La Pattizia *traſtiberina*, a Cajo e a' diſcendenti, *ama nel figlio* l'erede *dell' ultimo poſſeſſore*, *nell' agnato il* diſcendente *del primo conceſſionario.*

IO quì non cerco, ſe anzi i *Longobardi*, che i *Franchi*, ſieno ſtati gli autori della prima feudalità nella Italia. Queſto in queſta controverſia non monta niente. Dico nondimeno, che la ſentenza del *Giannone*, il quale (1) anzi a' *Longobardi*, che

(1) La forma del Governo Longobardo non ha niente di feudalità. Le tre Ducèe, di Benevento, di Capua, e di Salerno, furono ſignorie indipendenti. Arechi II. Duca di Benevento, morendo, diſſe alli principali Signori, che ſi foſſer fatti governare anzi, che dal figlio Ajone fatuo, da Rodoaldo e da Grimoaldo, figli di Giſulfo ſuo fratello Duca del Friuli. Ajone fu uccìſo dagli Schiavoni in Siponto. Morto Rodoaldo, governò Grimoaldo. Grimoaldo occupò il Regno d'Italia, uccìſo Gundeberto, e ſconfitto Partarite, figli del Re Ariperto (Paol. Diac. *lib.* 4. *c.* 6. 15. 16. 18. *de Geſt. Long.*) = Vinto Deſiderio, Carlo Magno invaſe la Ducèa di Benevento. Ad Arechi genero di Deſiderio ſtretto dal nimico fu accordata la pace, promeſſo un tributo annale, dato il teſoro, e fatti ſtadici li figliuoli, Adelchiſa e Grimoaldo. Arechi preſe il nome di Principe, ſtrinſe la corona al capo,

a' *Franchi*, attribuisce la prima feudalità, non è così ben fondata, come ben fondata è la sentenza del Molinèo, il quale della prima feudalità nella Italia, anzi i *franchi*, che i *longobardi*, ha fatto autori. I *Longobardi* occuparòno l'Italia

---

po, segnò i Diplomi in *Sacratissimo palatio*. [Eremper. *n.* 34. Chron. Casin. *lib.* 1. *c.* 9. Murat. *Diss* 49] = Morto Arechi, Carlo Magno rimandò a' Longobardi, che 'l chiedevano, Grimoaldo tenuto stadico, a condizione, che i Longobardi si avesser tonduta la barba, che nelle monete si fosse segnato nella prima faccia il nome di Carlo, e che si fosser distrutte le Città di Conza, di Salerno, e di Acerenza: condizioni non adempiute [Eremper. *n.* 4 6.] = Morto Grimoaldo, i Beneventani inalzarono il tesorier Grimoaldo. Uccifo il tesorier Grimoaldo, Sicone occupò la Ducèa. A Sicone succeffe Sicardo. Uccifo Sicardo, i Beneventani fecer Duca di Benevento il tesorier Radelchifio, e fecer Signor di Salerno Siconolfo. Tra Siconolfo e Radelchifio fu aspra guerra. Ludovico II. Re d'Italia la venne a comporre, divisa la Ducèa. Lo stesso Ludovico venne al soccorso di Adelgisio contro Seoda Re de' Saraceni. L'Esercito di Ludovico fatto intolente per la vittoria maltrattò li Beneventani. Adelgisio fece prigione Ludovico e li principali della Corte. Ludovico, dato il giuramento di non offendere, andò in Barletta, ritornò in Capua, pensò di sottomettere Benevento, non ne riportò niente, e tornossi in Francia [Eremper. *n.* 14. *n.* 19. *n.* 29. *n.* 36. Chron. Casin. *lib.* 1 *c.* 28. 34] = Uccifo Adelgisio, li Beneventani fecer Duca Gaidero. Carcerato Gaidero per Lantone, Radelchi figlio di Adelgisio pervenne alla Ducèa. Deposto Radelchi, i Beneventani inal-

lia l'anno 568. condotti per Balduino. Il Regno *longobardo* finì l'anno 773. vinto Desiderio per Carlo Magno. Il Ducato Beneventano finì l'anno 1077. morto Landolfo VI. senza eredi. Colpa della guerra, che fu sempre aspra tra li fran-

inalzarono Ajone. Radelchi col consenso de' Beneventani, e coll'ajuto della Imper. Acheltruda ritornò Duca: ma li Beneventani mal paghi del suo governo il deposero nuovamente, eletto Duca Atenulfo. E li Salernitani mal contenti, deposto Guaimaro I. inalzarono Guaimaro II. [Chron. S. Soph. Beneven. *n.* 885. Anon. Salern. *P.* 4. *n.* 7. *P* 5. *n* 1.] = Indipendenza senza servizio, elezione senza dipendenza, guerra senza sedizione. E son questi i caratteri della feudalità? Dunque la sentenza del Giannone [*Stor. Civ. lib.* 4. *c.* 8.] è mal fondata = Per contrario la forma del Governo Normanno è tutta feudale. A sentimento dell' Ostiense [Chron. Casin. *lib.* 1. *c.* 67.] sottomessa per li Normanni la Puglia, Rainulfo Conte di Aversa diede a dodici Capitani eletti le Città conquistate, dato l'onor di Conte a Guglielmo figliuol di Tancredi. Il Malaterra [*hist. Sicul. lib.* 1. *c.* 39] dice, che Ruberto Guiscardo diede la investitura di Montepeloso al nipote Goffredo sotto la legge del servizio: e che il Conte Ruggiero [*lib.* 2. *c.* 11.] sotto la legge del servizio diede a' suoi Capitani dodici Castelli soggiogati. Il Murat. [*diss.* 21.] dice, che i *Normanni* nella Cisfiberina, i *Salj* nella Trasfiberina concedettero in feudo le terre conquistate, *Castellanis*, *Militibus*, *Ducibus*, *Fidelibus*, le quali voci secondo gli usi feudali [*II. F.* 1.] son corrispondenti a' feudatarj. Il Telesino [*de Reb. Gest. per Rog. lib.* 3. *c.* 27.] dice, che i primi

ad

chi *Salj* i quali vinto Desiderio l'anno 773. reggevano tutta la Lombardia, e li franchi *Normanni* i quali condotti per Osmondo aveano l'anno 1035. occupata la Puglia, e la Calabria, la Raccolta degli usi feudali (2) disegnata nella Dieta di Roncaglia verso l'anno 1152. non venne in Napoli, che

ad usare della *investitura*, del *giuramento di fedeltà*, e de' *suffeudi* furono i Normanni. Ugo Falcando [*de Reb. Sic. in Guliel. I.*] riferisce, i Magnati aver fatta istanza a Guglielmo, che, aboliti gli abusi, avesse richiamate le buone Consuetudini pervenute dall' avo Ruggiero, contenute ne' libri detti *Defetarj*, che dati alle fiamme per li Palermitani, Guglielmo restituì per Matteo Notaro, *in quibus terrarum, feudorumque distinctiones, ritus, & instituta Curiæ continebantur* Dunque la sentenza del Molinèo [*de Feud. n.* 13.] è più salda.

(2) Tutte queste cose son manifeste. Il Warnef. *de Longob.* dice, che i *Longobardi* occuparono l' ann. 568. la Italia condotti per Balduino. Il Petav. *Rat. temp. p.* 1. *lib.* 7. *c.* 10. afferma, che *Desiderio* fu vinto l'ann. 773. Il Giann. [*lib.* 6 *c.* 3.] afferma, che sotto Arechi il Ducato Beneventano si mutò in Principato; che [*lib.* 9. *c.* 4] finì tutto l'ann. 1077. morto Landulfo VI., che [*lib.* 9. *c.* 1.] Osmondo Drengot padre di Rainulfo l'anno 1016. venne in Aversa co' suoi, e l'ann. 1035. occupò la Puglia = E' gran dubbio, se la Raccolta degli usi feudali si fosse fatta per volontà di Federigo Enobarbo spiegata nella Dieta di Roncaglia verso l'ann 1152. Tiene il Giannone [*lib.* 13. *c.* 3.] che si fosse fatta di genio privato verso l'ann. 1170; e che non pervenne in Napoli, che molto tempo dopo le nozze di Costanza e di Arrigo fatte l'anno 1192.

che assai dopo composta la pace per lo matrimonio di Arrigo figlio di Federigo Enobarbo, e di Costanza figlia di Ruggiero Normanno, tra l'anno 1198. e l'anno 1254, a' tempi di Federigo II. frutto di queste nozze.

Or non negata (come è cosa giusta) alla storia la fede intera, la conseguenza è, che la *Pattizia* trastiberina nell'agnato vuole il *discendente* del primo concessionario, nel figlio l'*erede* dell'ultimo possessore: e vuole il *vero erede*, meglio (3) nella Trastiberina, che

(3) Le Pandette, dove si trova il candore della legge Romana, a' tempi d'Irnerio erano vecchie nella Francia, quando non eran nate nella Italia. Ivone Carnutense, che fiorì a tempi di Pasquale II. verso l'ann. 1099. nelle sue lettere usa delle leggi delle Pandette: [Murat. *Diss* 43. Asti *Rag. Civ. lib.* 1. *c.* 3.]. Per contrario vinta Amalfi l'anno 1137. i Pisani si portarono in trionfo le Pandette la prima volta scoverte. Lotario, tratto un' esemplare, che mandò ad Irnerio, lasciò questo tesoro a' Pisani, i quali il conservarono fino all'anno 1416. sotto il nome *Pandette Pisane*. In questo anno Guido Capponi, vinta Pisa, trasportò in Firenze le *Pandette*, dove si conservano ancora in due tomi nella Biblioteca Medicèa, e furono dette *Fiorentine*. Di queste cose rendono testimonio, Plozio Grifo [*Ann.*] Raniero de Gracchi [*de Bel. Tusc.*] Angiolo Poliziano [*Miscel. c.* 41.] Arturo Duck [*lib.* 1. *c.* 5. *n.* 13.] Bureardo Struvio [*hist. Jur. Justin. c.* 5. §. 8.] Toglie ogni dubbio un MS. trovato nella Biblioteca Domenicana, che (nella Storia Pandect. *p.* 410.) rapporta Arrigo Brenemanno, dove, parlando della guerra mossa da Papa Innocenzio e da Lotario coll' ajuto de' Pi-

che nella Ciſtiberina conoſciuto; per la induſtria d' *Irnerio*, il quale ſia per conſiglio di Matilda come piace ad alcuni, ſia per volontà di Lotario come piace a molti, avea gran tempo innanzi alla Raccolta feudale riordinate le Pandette, ed inſegnate nelle Academie d' Italia. E chi dirà, che gl' illuſtri ſcolari d' *Irnerio*, i quali incaricati della Raccolta degli uſi feudali d' Italia, ſia per volontà di Federigo Enobarbo, ſia per genio pri-

---

Piſani contro Ruggiero Re di Sicilia, ſi legge, *li Piſani pridie nonas auguſti armarono 46. galee, e furono alla coſta di Malfi, e quello dì per forzia lo preſero cum ſepte Galee, e doe nave, in le quali ritrovarono le Pandette compoſte dalla R. Maeſtà di Juſtiniano Imperatore, e da poi quella bruſarono* = E' queſtione, ſe anzi Matilda, che Lotario aveſſe impoſto ad Irnerio di riordinare le Pandette. Burcardo Struvio [*hiſt. jur juſt.* c. 5. § 10] condanna di anacroniſmo Corrado Urſpergenſe, perchè Matilda era trapaſſata l'ann. 1115., quando le Pandette in Amalfi ſi trovarono a' tempi di Lotario l'anno 1137. Ma ſenza anacroniſmo, può ſtare, che Irnerio per conſiglio di Matilda abbia travagliato ſopra le Pandette vecchie in Francia più toſto, che per volontà di Lotario ſopra le Pandette nuove in Amalfi = Si ſa poi, che il Codice, le Iſtituzioni, e le Novelle erano gran tempo innanzi conoſciute. L'Abb. Deſiderio nella Biblioteca Caſineſe ne conſervò gli eſemplari. Nelle Decretali l'uſo era frequentiſſimo. Gregorio III. [Cap. Lator *de pign*] cita la *l. Qui filios. 6. C. Quæ res pig.* = Ed a' Sapienti della Traſtiberina fu ignota la forza della parola *rede* obbligato a riſpettare la volontà del defunto?

privato, hanno fregiata ogni carta del nome *erede*, non ne abbiano poi (4) compresa la forza? Per molti argomenti questo è vero, che quante volte (son già moltissime) sta scritto il nome *erede* nella Raccolta Trastiberina, tante volte i sapienti della Lombardia hanno parlato del *vero erede*, obbligato al pieno adempimento della volontà del defunto. I. La Raccolta Trastiberina (5) chiama il figlio col nome *erede*, chiama l'agnato col nome *tizio*. La Raccolta Trastiberina non chiama il figlio col nome *tizio*, non chiama l'agnato col nome *erede*. Questo non è fatto in vano. In questi libri trastiberini la voce *erede* val figlio, perchè il figlio viene al feudo come *erede* dell'ultimo possessore. In questi libri trastiberini la voce *tizio* non vale *erede*, perchè l'agnato non viene al feudo come *erede* dell'ultimo possessore. Dunque la *Patrizia* tra-

(4) Gl'ill. Scolari d'Irnerio furono, il Martino, il Bulgaro, il Giacomo, l'Ugone, l'Ugolino, l'Otone, il Piacentino. Della scuola di Bulgaro uscì il Pileo illustre per le sue *Questioni sabbatine*, ed Alberigo della Porta, e Giovanni Bosiano. Della scuola di Bosiano uscì Azone, che fu maestro di Balduino, di Odofredo, e di Accursio. [Giann. *Stor. Civ. lib. 12. c. 1.*]

(5) *l. F. 13. §. 2. de alien. feud. Si clientulus fecerit libellum, vel aliud de medietate feudi sine Domini voluntate, eo mortuo sine legitimo herede masculo* [*quod verbum intelligendum est in feudo*, sine filio masculo] *revertitur feudum ad Dominum. Glos.* Heredis *appellatione continetur tantum* filius masculus.

traſtiberina, *a Cajo e a' diſcendenti*, vuole nel figlio l'*erede* dell' ultimo poſſeſſore, nell' agnato il *diſcendente* del primo conceſſionario. II. Il *Bulgaro* e'l *Pilèo* ſcolari d' *Irnerio* (6) hanno detto, che paſſa differenza tra'l feudo *pattizio* e'l feudo *ereditario*: il feudo *pattizio* è dato *a Cajo e a' diſcendenti*: il feudo *ereditario* è conceduto *a Cajo e agli eredi*. Or dove nella Traſtiberina tutt' i feudi foſſero ſtati tutti *pattizj*, queſta differenza perchè fu fatta? Alli ſapienti della Lombardia la forza della parola *erede* obbligato all'adempimento della volontà del defunto non fu ignota. E ſi ſarebbe uſato della voce *erede* ad indicare il figlio, quando il figlio avea già il nome *figlio*? Dunque la *pattizia* traſtiberina, *a Cajo e a' diſcendenti*, ama nel figlio l'*erede* dell' ultimo poſſeſſore, nell' agnato il *diſcendente* del primo conceſſionario. III. Il figlio non richiama la vendita che abbia il padre fatta del feudo, l'agnato fa *nulla* la vendita che l'agnato (7) abbia fatta del feudo. Queſto non è altramen-

(6) Il lor ſentimento ſi legge *pag.* 32. *not.* 5.

(7) *II. F. 39. Alienatio feudi paterni non valet etiam domini voluntate, niſi agnatis conſentientibus, ad quos beneficium quandoque ſit reverſurum.* Più. *II F. 26. Sempronius proximior agnatus, mortuo Titio, partem feudi, nullo dato pretio, recuperare poteſt. Quod ſi Titius filios proprios habuerit, pretio reddito, etiam vivo Titio.* Più ancora. *II. F* 83. *Dominus vel extraneus tandiu teneat, quandiu ille, qui dedit, heredem habuerit. Si vero ſine herede deceſſerit, alter frater ſi vixerit, vel ejus heres, beneficium*

mente, che perchè il figlio, il quale deve rimontare al primo concessionario, è forza che passi come *erede* per lo grado del padre venditore: l'agnato rimonta al primo concessionario, senza che come *erede* passi per lo grado dell'agnato venditore. Dunque la *pattizia* trastiberina ama nel figlio l'*erede* dell' ultimo possessore, nell' agnato il *discendente* del primo concessionario. IV. La devoluzione in pena (8) del delitto nuoce al figlio, non nuoce all'agnato: in maniera, che l'agnato non richiama altramente il feudo, che morto il figlio del delinquente. Perchè questo? perchè il figlio come *erede* pecca nel padre; l'agnato, che non è *erede*, non pecca nell'agnato. Dunque la *Pattizia* trastiberina ama nel figlio l'*erede* dell' ultimo possessore, nell'agnato il *discendente* del primo concessionario. V. Il figlio non può ripudiare la eredità senza lasciare il feudo: l'agnato può ritenere il feudo, ripudiata (9) la eredità. Questo non è altra-

cium, *quod* hereditarium *est*, *vindicet a quocumque possessore*. La vendita del feudo fatta di consenso dell'agnato è salda. Il figlio dell'agnato consentiente non la richiama. E questo non è, perchè il figlio dell'agnato consentiente montando al primo concessionario passa come *erede* per lo grado del padre che consentì?

(8) *II. F.* 78. *Cum feudum* hereditarium *uni ex coheredibus propria culpa auferetur a paribus per judicium, cæteris non præjudicat. Hoc autem ita intelligitur, ut vivo eo, vel suis heredibus, feudum ad cæteros venire non intelligatur.*

(9) *II. F.* 51. *Filius non potest recusare hereditatem patris absque*

tramente, che perchè il figlio (10) non rimonta al primo concessionario, che per lo grado del padre: l'agnato rimonta al primo concessionario, senza toccare il grado dell'agnato. Dunque la *Pattizia* trasliberina ama nel figlio l'*erede* dell'ultimo possessore, nell'agnato il *discendente* del primo con-

absque feudo: propinquus potest. Fit. *II. F.* 45. *Si contigerit, vassallum sine prole decedere, agnatus, ad quem universa hereditas pertinet, repudiata hereditate, feudum, si paterpum fuit, retinere poterit; nec de debito hereditario aliquid feudi nomine, solvere cogitur . . . Ubi filium reliquit; ipse non potest hereditatem sine beneficio repudiare: Sed aut utrumque retineat, aut utrumque repudiet.*

(10) Cujac. *Com. ad h. c. Agnatus in feudo tantum genearchico succedit, non in feudo novo. Et ideo non tam videtur id a defuncto accipere, quam a communi parente, puta, avo, vel proavo, qui id primus adquisivit: ut si feudum adquisiverit avus meus, & ab eo in patrem meum transierit, a patre autem obvenerit mihi: me mortuo sine liberis in id succedit patruus meus, quasi in feudum patris sui, non quasi in feudum meum: & ideo, repudiata hereditate mea, poterit feudum, quasi feudum patris sui, retinere, & debitis oneribusve hereditatis meæ non obligabitur. Filius vero succedit patri non tantum in genearchico feudo, sed etiam in novo: & genearchicum, quod dependet ab avo, etiam capere videtur a patre suo, non ab avo, cum in ejus successione patruo suo præferatur, qui tamen erat proximior avo. Qua de caussa non aliter admittitur ad feudum avitum, quam quasi heres patris: & ideo separare bona non potest; hereditas enim scindi non potest.*

conceſſionario. VI. La preſcrizione, la quale (11) è più aſpra nel feudo, che nell' allodio, per la ragione, che in queſto ſi cerca, in quello non ſi cura la *mala fede*, tiene lontano per ſempre dal feudo il ſucceſſore. Perchè queſto? perchè al feudo non ſi viene come per *fedecommeſſo*, che la preſcrizione (12) non ſente, ma e come *erede* dell' ultimo poſſeſſore, e come *diſcendente* del primo conceſſionario, dalla cui traſcuranza viene il pregiudizio al ſucceſſore. Dunque la *Pattizia* traſtiberina vuole nel figlio l'*erede* dell' ultimo poſſeſſore, nell' agnato il *diſcendente* del primo conceſſionario. VII. Ma (ſi dice quì) a ſentimento di Andrea d'Iſernia (13) il *figlio*, il quale non viene al feudo come *erede* del padre, in prezzo del feudo non darà una candela

(11) *II. F. 26. Et Conſt. Quatragenalem. Et Conſt. Conſuetudinem pravam hactenus* = La *buona* fede è figlia del Dritto Canonico, che non ha parte nella ragion feudale.

(12) *L. 2. C. pro Empt. L. ult. § 3. C. Comm. de Legat.*

(13) L' Iſernia ſulla forza del Teſto (*I F. 8. Si quis deceſſerit filiis & filiabus ſuperſtitibus, ſuccedunt tantum filii æqualiter; vel nepotes ex filio loco ſui patris, nulla ordinatione defuncti in feudo manente, vel volente*) dice (*C. An Agnatus v. licet n. 7.*) *filius unam candelam non dabit pro anima patris*. E come va, che a ſenno dell' Iſernia (*p. 23. not. 6*) il figlio è coſtretto a vendere tutto il feudo per lo debito del padre? Queſto eſſer non può altramente, che perchè il Teſto, onde è *nulla* la diſpoſizione del padre eſcludente il maſchio in grazia della femina incapace, non fonda una regola vietante ſempre in qualunque caſo ogni diſpoſizione.

dela per l'anima del padre. E (quì ſi riſponde) a ſentimento di Franceſco di Andrea (14) il *figlio*, il quale è ſtretto ſuo mal grado a vendere tutto il feudo in ſoddisfacimento del debito del padre, non viene al feudo, che come *erede* del padre. Chi dice meglio? Se è vero, che il *figlio* non richiama il feudo venduto dal padre; come ſarà vero, che in prezzo del feudo non darà una candela per l'anima del padre? Se è vero, che il *figlio* reſta vuoto del feudo per lo delitto del padre; come ſarà vero, che in prezzo del feudo per l'anima del padre non darà una candela? Se è vero, che in ſoddisfacimento del debito del padre il *figlio* vende tutto il feudo ſuo mal grado; come ſarà vero, che non darà una candela per l'anima del padre in prezzo del feudo? Ma ſi laſci ſtar queſto. La *Pattizia traſtiberina*, la quale nel *figlio* ama l'*erede* dell'ultimo poſſeſſore nell'*agnato* il *diſcendente* del primo conceſſionario, non ha niente di comune colla *Pattizia ciſtiberina*, la quale e nel figlio e nell'agnato vuol meglio l'*erede* dell'ultimo poſſeſſore, che'l *diſcendente* del primo conceſſionario.

CAP.

(14) La diſputazione di Franceſco d'Andrea [*An fratres in feudo*] è ſorprendente per la forza degli argomenti Egli (*c.* 2 §. 10) dice, che perchè nella Traſtiberina i feudi ſon *pattizj* i laterali ſuccedono all'infinito, come *diſcendenti* del primo conceſſionario. Egli dice, che perchè nella Ciſtiberina i feudi ſono *ereditarj* i laterali non ſuccedono all'infinito dipendenti dall'ultimo, come poſſeſſore.

CAP. II.

La Pattizia *ciſtiberina*, a Cajo e a' diſcendenti, *vuole e nel figlio e nell' agnato meglio l'* crede *dell' ultimo poſſeſſore, che 'l* diſcendente *del primo conceſſionario.*

IO non dico già, che nella Ciſtiberina la formola Pattizia, *a Cajo e a' diſcendenti*, è tutta ignota : non manca nel Regno delle conceſſioni fatte (1) nella formola *pattizia*, così de' feudi dove ſi vive alla *franca*, come de' feudi dove ſi vive alla *longobarda*. Dico nondimeno, che quanti ſono i feudi napoletani conceduti nella formola *pattizia* (ſon già molto pochi) così dove ſi vive alla *franca*, come dove ſi vive alla *longobarda*, non paſſa-

(1) Se ſi guarda alle reliquie dell' antichità, ſi trova, che la formola *Titio & deſcendentibus*, e la formola *Titio & beredibus*, è uſata ſenza alcun riguardo, così ne' feudi *diviſibili*, come ne' feudi *indiviſibili*. Preſſo il Capecelatro [*Deciſ.* 199.] ſi parla della conceſſione di Buonabitacolo feudo *franco* ; e la inveſtitura è fatta, *tibi & filiis tuis*. Preſſo il Franchis [*Deciſ.* 6.] ſi parla di un' altra conceſſione di un feudo *franco*, e la inveſtitura è fatta, *tibi & liberis*. Per contrario infinite ſono le conceſſioni fatte *tibi & beredibus* de' feudi *longobardi*, come ſtà moſtrato *pag.* 44. *not.* 12.

no altramente a' succeſſori , o che ſieno *figli*, o che ſieno *agnati*, che come ad *eredi* de' poſſeſſori. In fatti . Egli non è falſo , che nella Traſtiberina i *Salj* che furon Franchi Orientali a' quali era data in feudo *ereditario* la terra Salica, nella Ciſtiberina i *Normanni* che furon Franchi Occidentali a' quali era data in feudo *ereditario* la Neuſtria, gittarono (2) li veri fondamenti dell'edifizio feudale,

(2) Il linguaggio della legge *franca* è tutto feudale ; il linguaggio della legge *longobarda* non ha niente di feudalità. Pipino (*Capitul. ann. 767. ap.* Balut.) *Homo francus accepit beneficium de ſeniore ſuo , & duxit ſuum vaſſallum , & poſtea fuit mortuus ipſe ſenior , & dimiſit ipſum vaſſallum , & poſt hoc , accepit alius homo ipſum beneficium , & pro hoc , ut melius potuiſſet habere illum vaſſallum , dedit ei mulierem de ipſo beneficio.* Carlo Magno (*Capitul. ann.* 806. *ap.* Balut.) *Auditum habemus qualiter Comites & alii homines , qui noſtra beneficia habere videntur , comparant ſibi proprietates de noſtro beneficio , & Curtes noſtræ remanent deſertæ.* Ludovico Pio (*Capitul. ann.* 860. *ap.* Balut.) *Quicunque ſuum beneficium occaſione proprii deſertum habuerit , & intra annum poſtquam ei a comite noſtro notum factum fuerit , illum emendatum non habuerit , beneficium amittat.* E beneficio e feudo non vale lo ſteſſo ? Vinto Deſiderio l' anno 773. per Carlo Magno , i Franchi Orientali , detti *Salj* , (Amm. Marcel. *lib.* 17.) a' quali [*Bruquel. Us. ling. Germ. Vet.* § 8.] era data in feudo la terra Salica , di cui ſta ſcritto , *de terra vero ſalica* [*l. Salic. tit. 26. c. 6. de alod*] *nulla portio hereditatis ad mulierem veniat* , promulgarono nella Italia le leggi , che avea-

le, così nell' alta, come nella bassa Italia. Egli poi è vero senza dubbio, che nella Italia Trastiberina, vinto Desiderio per Carlo Magno, il Regno Longobardo l'anno 773. finì tutto, e tutto finì ancora nella Italia Cistiberina il Ducato Beneventano l'anno 1077. morto Landulfo VI. senza eredi. In questo tempo nata la guerra, composta la pace, al Papa fu dato Benevento, alli Normanni il

aveano condotte. Quindi è, che per la forza delle Consuetudini feudali [che son anzi gl'esse sopra le leggi de' *Salj*, che sopra le usanze de' *Longobardi*] è tutta negata alle donne (*ll. F. 9. 38. 52. 93*) la successione feudale. In fatti non nelle leggi *Longobarde*, ma nelle Costituzioni *franche* si trovano tutti raccolti gli attributi feudali. Il *beneficium* in quelle di Carlo Magno, e di Ludovico Pio [*ll. Longob. lib. 2. tit. 39. lib. 3. tit. 41.*]. Il *Vassallus* in quelle di Pipino [*ll. Longob. lib. 1. tit 3.*]. Il *Regalia*, e 'l *Demanium* in quelle di Pipino [*ll. Long. lib. 3. tit. 1.*]. Il *Sagramentum fidelitatis* in quelle di Ludovico Pio [*ll. Long. lib. 1. tit. 34.*]. l' *Investitura* nelli Capitolari [*ll. Long. lib. 1. tit. 28.*]. Il *vadere in hostem* in quelle di Carlo Magno, di Pipino, e di Ludovico [*ll. Long. lib. 1. tit. 55.*] = Il Cujacio [*lib. 8. obser. c. 14.*] dopo il Zuichemo, dopo il Conzio, e dopo il Penna, porta opinione, che i Greci a' Romani, e che i Romani alla Italia tramandarono la feudalità. Costantino Porfirogeneta per una sua legge regola la successione, e l'alienazione de' fondi dati a' soldati nella condizion del servizio. Il Lampridio dice di Alessandro Severo, *Sola quæ de hostibus capta sunt limitaneis ducibus & militibus*

tutto: onde il Regno di Napoli fu allora quello, che è oggidì, non più, non meno, tutto sottoposto alla forza della legge Normanna. D' altra parte è fermo, che la Raccolta feudale fia fatta di volontà di Federigo I. verso l'anno 1152. come piace ad alcuni, fia fatta di genio privato verso l'anno 1170. come piace a molti, non venne in Napoli, che, o molto tempo dopo le nozze di Costanza e di Arrigo fatte l'anno 1192, o più tosto a' tempi di Fe-

bus donavit ita, ut eorum essent, si heredes eorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent, dicens, attentius eos militaturos, si etiam sua rura defenderent. Il Vopisco scrive di Probo, *Veteranis omnia illa, quæ angustè adeuntur loca privata donavit, addens, ut eorum filii ab anno 18. ad militiam mitterentur.* Questa opinione del Gujacio non è approvata, sol perchè tra le Costituzioni Imperiali non si trova disegnato il vero vassallaggio: ma qualche fondo [*l. ult. & l. penul. C. de fund. limitroph*] dato a' soldati in guiderdone della milizia ad alimento, come di Scipione Africano dice Livio [31. *c.* 4. 33]. E sarà commendevole la sentenza del Giannone, sol perchè Paolo Diacono scrisse *lib.* 2. *c.* 7. *& lib.* 3. *c.* 8. de' tempi di Autari III. *Hujus in diebus ob restaurationem Regni, Duces, qui tunc erant, substantiarum suarum medietatem regalibus usibus tribuunt?* Quelli *Duces* erano capitani, non feudatarj: e quella offerta fu un tributo volontario, non un servizio necessario. Thom. [*de Orig. Feud.* § 4] Birsch [*Com. jur. feud. p.* 27]. Dunque, se è vero, che le leggi son sempre corrispondenti a' costumi, gli autori della prima feudalità furono anzi i *franchi*, che i *longobardi*.

Federigo II. tra l'anno 1198. e l'anno 1254, come legge straniera, commendata sì, non sanzionata, la quale non fu bastante a distornare la legge (3) normanna, che reggeva la Campania, il Sannio, la Puglia, la Calabria, e tutte le Provincie componenti il Regno.

Or poicchè per la storia la cosa sta, come è detto, la conseguenza è manifesta, che la *Pattizia* cistiberina,

B 3

(3) Il Regno Longobardo cominciato l'anno 568. finì nella Trastiberina l'anno 773. vinto Desiderio per Carlo Magno; finì nella Cistiberina l'anno 1077. morto Landulfo VI. senza eredi [Giann. *Stor. Civ. lib* 10. *c.* 4.] Dall'anno 773. tempo della cattività di Desiderio, all'anno 1035. tempo della venuta de' Normanni, non si sa pienamente qual fu il governo delle più grandi Provincie del Regno: il Ducato Beneventano, che suddiviso diede li trè, di Capua, di Salerno, e di Benevento, non comprendeva, che una parte della Campania con tutto il Sannio. Si crede a buona ragione, che il Littorale da Taranto a Gaeta si fosse mantenuto nella ubbidienza dell'Impero Greco, e che la parte interna, spezialmente la Puglia e la Calabria, si fosse governata in picciole Signorie (Gian. *lib.* 5. *c.* 4. *lib.* 6. *c.* 1. *lib.* 11. *c.* 3.) = Il Tomasio [*selec. feud. tom.* 1. *p.* 66.], lo Schiltero [*præf. ad Mincuc. de feud.* § 4.], lo Struvio [*hist. jur. feud. c.* 8. §. 10.], l'Otomanno [*præf. lib.* 1. *feud.*], il Duareno [*de feud. c.* 1. *n.* 4.], lo Spenero [*de feud.* §. 3.] tengono, che la Raccolta degli usi feudali si fosse fatta a' tempi di Federigo II. per autore incerto. Giovambatista Caccialupo, il quale visse nel Secolo XV. [*repet. ad c.* 1. *de feud. sect.* 1. *n.* 4.] pare, che porta la stessa opinione.

rina, *a Cajo e a' discendenti*, vuole e nel figlio e nell' agnato meglio l'*erede* dell'ultimo possessore, che 'l *discendente* del primo concessionario. E questo è vero per molti argomenti. I. Se si cerca perchè nella Trastiberina la vendita del feudo concedato alla *pattizia* è sempre *salda* quando è fatta dal padre a danno del *figlio* per consenso del concedente; ed è poi sempre *nulla* (4) quando è fatta dall'agnato a danno dell'*agnato*, ancorchè sia fatta per consenso del concedente: che si dirà? si dirà, che questo non è altramente, che perchè al feudo trastiberino il figlio non viene che come *erede* dell'ultimo possessore, *dipendentemente* dal primo concessionario; l'agnato non viene al feudo trastiberino che come *discendente* del primo concessionario, *indipendentemente* dall'ultimo possessore. E perchè, poichè nella Cistiberina la *Pattizia*, *a Cajo e a' discendenti*, ha questo spezial pregio, che la vendita del feudo è sempre *salda* (5) quando è fatta per con-

(4) *II. F. 39. Alienatio feudi paterni non valet etiam domini voluntate, nisi agnatis consentientibus, ad quos beneficium quandoque sit reversurum* = Questa legge fa *nulla* la vendita fatta dall'agnato a danno dell'agnato: non fa *nulla* la vendita fatta dal padre a danno del figlio. La ragione è, che il figlio viene al feudo come *erede* dell'ultimo possessore: l'agnato come *discendente* del primo concessionario: questo è mostrato (*Cap. I per tot.*)

(5) Dalli tempi delli Normanni infino a' dì presenti non fu mai negato a' feudatarj napoletani di alienare, con-

cor-

consenso del concedente, o che sia fatta dal padre a danno del *figlio*, o che sia fatta dall' agnato a danno dell' *agnato*; non sarà vero, che al feudo cistiberino, non venga, nè l' *agnato*, nè 'l *figlio*, che come *erede* dell' ultimo possessore? Dunque la *Pattizia* Cistiberina vuole e nel *figlio* e nell' *agnato* meglio l' *erede* dell' ultimo possessore, che 'l *discendente* del primo concessionario. II. Nella Cistiberina il feudatario vende il feudo anco suo mal grado (6) in soddisfacimento del debito, o che sia conceduto alla *franca*, o che sia conceduto

corrente l' assenso, il feudo sia dato alla *franca*, sia conceduto alla *longobarda*, o che il padre faccia la vendita a danno del figlio, o che l'agnato faccia la vendita a danno dell'agnato. La Costituzione di Federigo II. mostra questa verità [*Const. Constitutionem Divæ Memoriæ*] .. *nullam omnino firmitatem habere, nisi de speciali Celsitudinis nostræ licentia confirmentur* = I feudi, tolto l' ostacolo per l' assenso, sono stati sempre nel pieno commercio: anzi talvolta senza l' assenso possono essere venduti; come per lo *dotario* dovuto alla moglie del feudatario [*Const. Mulier & Const. Licentiam*]; come per la dote dovuta alla sorella del feudatario [*Const. Fratribus*]. Marin. *Resol. lib.* 2 *c.* 189. Altrim. ad Rovit. *lib.* 1 *Conf.* 35. Camer. *in II. F.* 35. Franch. *Decis.* 1. *&* *Decis.* 700.

(6) Andr. *in C.* 1. §. *Quid ergo. Col. de invest. rei alien. Const. Feder. Si quis post litem* = Quando si è venduto il Feudo ad istanza del creditore, non può, nè il Venditore, nè il figlio, nè l'agnato richiamare il Feudo venduto. Frecc. *de subfeud. lib.* 3. *Summ.* 5. *pro Debit.*

alla *longobarda*, o che sia dato nella formola *patrizia*, o che sia dato nella formola *ereditaria*: e 'l successore napoletano, sia figlio sia agnato, sia vicino sia lontano, non fa (7) impedimento alla vendita del feudo sia *volontaria* sia *necessaria*, quantunque sia conceduto nella formola *pattizia*. Nella Trastiberina per contrario quantunque la vendita fatta dal padre a danno del figlio è sempre *falda*, pure la vendita fatta dall'agnato a danno dell'agnato è sempre *nulla*. Questo non avviene altramente, che perchè nella Trastiberina il figlio viene al feudo come *erede* dell'ultimo possessore, l'agnato viene al feudo come *discendente* del primo concessionario; nella Cistiberina per contrario così l'agnato come il figlio viene al feudo come *erede* dell'ultimo possessore, il cui fatto non vuol essere impugnato. Dunque la *Pattizia* cistiberina vuole e nel figlio e nell'agnato meglio l'*erede* dell'ultimo possessore, che il *discendente* del primo concessionario. III. Se si cerca perchè nella Trastiberina al feudo antico conceduto nella formola patti-

(7) Il Baldo argumentò in contrario. La *Mista* angioina *a Caio e agli eredi discendenti del corpo* ha la forza della *pattizia* trastiberina. Nella Trastiberina l'agnato richiama il feudo alienato, conceduto nella formola *pattizia*. Dunque (disse) la Beatrice richiama il feudo venduto, non restituito il prezzo. Ma dietro a questo argomento, o decisione non venne, o venne in contrario; perciocchè se fosse venuta al disegno, l'Afflitto, cui sulle prime piacque molto il sentimento del Baldo, n'avrebbe fatta pompa.

pattizia, *a Cajo e a' discendenti*, il laterale (8) succede sempre al laterale quantunque la distanza fosse infinita: che si dirà? si dirà, che questo non avviene altramente, che perchè l'agnato viene al feudo tratliberino come *discendente* del primo concessionario, *indipendentemente* dall'ultimo possessore. E perchè, poicchè nella Ciftiberina la formola *pattizia* circoscritta nelle stesse parole, *a Cajo e a' discendenti*, ha questo singolar pregio, che al feudo antico l'agnato (9) non succede mai all'agnato più in là del grado di grazia; non farà vero, che l'agnato non venga al feudo ciftiberino, che come *erede* dell'ultimo possessore? IV.

(8) *II. F.* 50. *Ex latere omnes per masculos descendentes usque in infinitum, si feudum sit paternum.*

(9) Lotario fu il primo, che accordò al fratello di succedere al fratello [*tit. Imper. Lotharius* § *Si quis miles*. Anna *ad Const. Divæ memoriæ*] = I Normanni non ampliarono di vantaggio = Tra gli Svevi Federigo II. accordò al nipote di succedere al zio nel feudo antico, e al fratello il fratello nel feudo nuovo [*Const. Ut de Successionibus*] = Gli Angioini pensarono anzi a ristringere, che ad ampliare la successione laterale [*Cap. Considerantes*] = Gli Aragonesi lasciarono correre le cose, come eran corse = Carlo V. diede al patruele maschio di succedere al patruele maschio al feudo antico. [*Pr.* 12. *de Feud.*] = Filippo IV. ampliò la stessa grazia a benefizio degli amitini, e delli fororini, sieno maschi, sieno femine. [*Pr.* 34. *de Feud.*] = E di questi gradi in fuori, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, o che la formola sia *pattizia*, o che la formola sia *ereditaria*, il laterale non succede al laterale.

Questo svariamento di cose non è altramente, che perchè nella Trastiberina, dove i feudi per la maggior parte son conceduti nella formola *pattizia*, il figlio non viene al feudo che come *erede* dell' ultimo possessore, l'agnato non viene al feudo che come *discendente* del primo concessionario: nella Cistiberina per contrario, dove i feudi radissime volte son conceduti nella formola *pattizia*, al feudo non viene, nè il figlio, nè l'agnato, che come *erede* dell' ultimo possessore. Se la formola *pattizia* napoletana, *a Cajo e a' discendenti*, non richiedesse nell'agnato la qualità di *erede* dell' ultimo possessore, l' ampliazione accordata a' laterali infino al quarto grado aurebbe portata anzi la disgrazia, che la grazia al Baronaggio: per la ragione, che al feudo *paterno* veramente *pattizio* del laterale al laterale è negata a torto la successione(10) quantunque la distanza fosse infinita. Dunque la *pattizia* cistiberina, *a Cajo e a' discendenti*, vuole e nel figlio e nell' agnato meglio l' *erede* dell' ultimo possessore, che 'l *discendente* del primo concessionario.

CAP.

(10) Quando al feudo antico non si viene come *erede* dell' ultimo possessore, ma come *discendente* del primo concessionario, la successione laterale non può restar ristretta ad alcun grado preciso, senza ingiustizia; perciocchè ogni laterale distantissimo dal laterale si trova sempre *discendente* del primo concessionario [*p. 25. not. 8*]: e la formola *pattizia* cerca nel successore il *discendente* e non più. Per questo il Napodano [*pag 39 not. 4.*] ha detto, che nel Regno i Feudi son *tutti* ereditarj, in qualunque formola sieno conceduti.

CAP. III.

La Ereditaria *normanna*, a Cajo e agli eredi, *o che si vive alla* franca, *o che si vive alla* longobarda, *vuole e nell' agnato e nel figlio l' erede del poſſeſſore.*

QUantunque (come è già detto) meglio a' *Normanni*, che a' *Longobardi* (1) l' onor foſſe dovuto della feudalità introdotta nella Italia Ciſtiberina comprendente il Regno di Napoli: pure (ſi dice qui)

(1) Queſto è manifeſto per lo linguaggio, del quale hanno uſato nelle lor leggi queſti popoli. Le leggi Longobarde raccolte dal Goldaſto e dal Lindenbrogio ſon anzi oppoſte, che riſpondenti alla feudalità = Per le leggi di Rotari e di Grimoaldo (*ll. Long. lib.* 2. *tit.* 14.) i naturali concorrono co' legittimi al retaggio paterno: per le Conſuetudini feudali (*ll. F.* 26.) nè pure i legittimati ſuccedono al feudo = Per le leggi di Aſtolfo e di Luitprando (*ll. Long. lib.* 2 *tit.* 19. *ad* 27) ſuccedono inſieme le figlie e le ſorelle, nel difetto de' maſchi: per le Conſuetudini feudali (*l. F.* 1. *ll. F.* 9. 11. 30. 50. 95.) non ſuccedono le femine al feudo, ſalvo il caſo del feudo materno = Per le leggi Longobarde (*ll. Long. lib.* 2. *tit.* 6.) dove non ſono i maſchi legittimi, ſuccedono, la femina ad una terza, il naturale ad una terza, all' altra l' agnato: per le Conſuetudini feudali (*l. F.* 1. 3.) la femina non ſuccede al

qui) così alli *Normanni*, come agli *Svevi* fu tutta ignota la qualità *ereditaria* de' feudi, della quale si cerca presentemente. Questo (rispondo) è un' errore, quantunque non è nuovo. Il Caramanico, il quale fiorì tra gli ultimi *Svevi*, e li primi *Angioi-*

---

al feudo paterno, anco quando non concorre il maschio = Per le leggi Longobarde (*ll. Long. lib. 2. tit. 4.*) non è negato al marito di lasciare alla moglie la quarta a luogo di morginga: per le Consuetudini feudali (*II F. 8.*) questo è pienamente negato = Il Giannone [*Stor. Civ. lib. 11. c. 1.*) dopo il Telesino [*lib. 2. c. 1.*] e dopo il Diacono [Chr. Casin. *lib. 4 c. 7.*] calcola il Regno de' Normanni, non dall' anno 1035. quando condotti da Osmondo occuparono la Puglia, ma dalla coronazione di Ruggiero nell' anno 1130. alla morte di Costanza nell' anno 1198. In questo picciol giro di anni molte costituzioni dier fuori i Normanni intorno alla feudalità. Ruggiero I. [*Const. Scire volumus*] vietò l' alienazione del feudo senza l'assenso; e diede al Barone di stabilire il dotario alla moglie [*Const. Si quis Baro*] sopra il feudo. Guglielmo I. [*Const. Mulier*] assicurò meglio il dotario alla moglie sopra il feudo del marito; suggettò il feudo [*Const. Fratribus*] alla dotazione della sorella, nel difetto dell'allodio; ed ordinò [*Const. Quamplurimum*] l' *adjutorio*. Questo grande edifizio fu meglio perfezionato dagli Svevi. Federigo II. fece la distinzione [*Const. Pœnam eorum*] tra li baroni titolati e non titolati: vietò l'alienazione del feudo [*Const. Constitutionem Divæ Memoriæ*] senza l'assenso: permise l'alienazione del feudo [*Const. Licentiam*] per lo Dotario: dichiarò, che si appartiene al Re [*Const. Minoribus*]

di

Angioini, comentando la Costituzione *Ut de Successionibus* di Federigo, cadde (2) in questo errore. Io, il quale so, che nella scuola di Pitagora con un

di dare il Balio al Baron pupillo: permise al Barone di esigere dagli uomini suoi il giuramento di assicurazione [*Const. Si quando*] salva la fede dovuta a Principe: dichiarò l'adjutorio [*Const. Comitibus*] più amplamente: noverò le cause, per le quali [*Const. Si vassallus*] il suffeudatario perde il suffeudo: stabilì la investitura [*Const. Post mortem*] de' Valvasini: introdusse la prescrizione [*Const. Quatragenalem*] nella materia feudale: ampliò la successione [*Const. Ut de successionibus*] infino al terzo grado. E dichiarando iniqua la consuetudine, onde gli agnati occupavano col baliato il retaggio, abilitò [*Const. In aliquibus*] le figlie del possessore alla successione innanzi negata del feudo, sia *franco*, sia *longobardo*. E non hanno i *Normanni* introdotta la *vera* feudalità?

(2) Marino di Caramanico scrisse [*Glos. ad Const. Ut de successionibus v. Fratres*] *Istis personis nominatis in Constitutione debetur feudum ex beneficio præsentis constitutionis, non beneficio testatoris: sicut dicitur de quarta, quæ debetur pupillo adrogato in bonis adrogatoris ex beneficio D. Pii, in qua gravari non potest* = Il Gizzarello [*Decis.* 28. *n.* 21.] *tempore Caramanici, qui glossavit Constitutiones Regni, nondum erat introducta qualitas hereditaria in successione Feudorum in hoc Regno; siquidem illa fuit introducta tempore Caroli II. per Capit. Considerantes*. A senno mio si sarebbe detto meglio, se si fosse detto, che il *Cap. Considerantes* Angioino diede anzi materia alla controversia, che fondò ne' Feudi la qualità ereditaria: per la ragione, che in quel capitolo, come si dirà appresso, non si parla, nè molto nè poco, della qualità, sia *pattizia*, sia *ereditaria*.

un *ipse dixit* si mettea modo ad ogni contesa, non so meraviglia, che anco l'errore di un' autore illustre abbia richiamato senza molto accorgimento l'approvazione di coloro, che giurano nel sentimento del maestro. La Costituzione di Federigo II. sulla quale il Caramanico fondò il suo sentimento, non fu scritta a dichiarare, che alla feudalità si viene meglio come *discendente*, che come *erede*, sia del primo concessionario, sia dell'ultimo possessore; ma più presto ad ampliare la successione laterale infino al terzo grado, innanzi ristretta infino al secondo, sia al feudo *franco*, sia al feudo *longobardo*. E questo è vero per molti argomenti. I. I Normanni, occupata (come è detto) l'anno 1035. la Puglia e la Calabria, divennero signori di tutto il Regno l'anno 1077. morto Landulfo VI. ultimo de' *Longobardi* senza eredi: il lor regno non fu che di anni 68. cioè dall' anno 1130. tempo della coronazione di Ruggiero all' anno 1198. tempo della morte di Costanza. Gli *Svevi* regnarono dall' anno 1198. tempo della morte di Costanza infino all' anno 1266. tempo della venuta di Carlo. Secondo la forza (3) della Costituzione Nor-

(3) I *Normanni* accordarono al fratello di succedere al fratello, vuoto del tutto ogn'altro laterale più rimoto; seguendo la legge di Lotario [*Tit. Imperator Lotharius* § *Si quis miles*] = Gli *Svevi* diedero al nipote di succedere al zio al feudo antico [*Const. Ut de Successionibus*] *Filii autem fratris in his, quæ communia patris* fue-

Normanna, e della Costituzione Sveva, le quali in questo vanno pienamente d'accordo, al feudo *nuovo* il fratello succede al fratello, e non più; e al feudo *antico*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, al zio succede il nipote solamente, vuoti del tutto gli altri laterali più rimoti. Dove agli *Svevi* e alli *Normanni* i feudi fossero stati anzi *pattizj*, che *ereditarj*, e alla successiòn feudale i successori fosser venuti più tosto come *discendenti* del primo concessionario, che come *eredi* dell'ultimo possessore, i laterali più rimoti in infinito sarebbero (4) rimasti vuoti a gran torto della feudalità, sia *franca*, sia *longobarda*. Dunque la formola normanna, *a Cajo e agli eredi*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, vuole e nel figlio e nell'agnato l'*erede* dell'

---

fuerunt, avi eorum scilicet, idem jus, quod pater eorum habent. In acquisitis autem patruo ex largitione nostra, vel quolibet titulo jure suo, nepotes ex fratre non succedunt. In ulteriori autem gradu positis, scilicet filiis nepotum ex fratribus, & sequentibus, in his etiam, quæ communis proavi fuerunt, successio non defertur.

(4) Al feudo *pattizio*, al quale il figlio succede come *erede* dell'ultimo possessore, l'agnato come *discendente* del primo concessionario, i laterali succedono all'infinito; per la ragione, che son sempre *discendenti* del primo concessionario, quantunque la distanza fosse infinita tra 'l possessore e 'l successore. *II. F.* 50. *Ex latere omnes per masculos descendentes usque in infinitum, si feudum sit paternum.*

dell' ultimo poſſeſſore. II. La formola, della quale hanno uſato e li *Normanni* e gli *Svevi*, non fu, che, *a Cajo e agli eredi*. A' tempi di Andrea d' Isernia le tre formole, la patrizia *a Cajo e a' diſcendenti*, la ereditaria *a Cajo e agli eredi*, la miſta *a Cajo e agli eredi diſcendenti del corpo*, erano tutte già conoſciute, Diſſe (5) l' Iſernia, *al feudo conceduto nella for-*

(5) Poichè ſulla fine del XIII. e ſul principio del XIV. uſcì della Cancelleria angioina il *Cap. Conſiderantes*, Andrea d'Isernia, il quale viſſe in quel tempo, ſcriſſe, [*lib. 1. de ſucceſſ. feud. n. 7.*] *Si feudum datum eſt* tibi, & heredibus, *oportet ut ſit* heres, *qui vult habere feudum: talia feuda veniunt in petitione hereditatis ff. de pet. hered. tunc etiam ſi propria res heredis eſſet vendita per defunctum* (*ex quo adit hereditatem*) *non revocaret. l. cum a matre C. de reiv. Unde tenebitur tunc filius ad id, ad quod pater teneretur, ſi viveret, cujus eſt heres. Si vero ſit datum* tibi & liberis, *vel* deſcendentibus, *hoc eſt ex* pacto & providentia, *ut dixerunt Pyleus, & Bulgarus. Et in C. An Agnatus. Hæc ſunt verba magiſtralia.* Ex pacto, & providentia *quando conceſſum eſt* alicui & liberis ſuis: *& fuerunt Bulgarus, & Pyleus ut narratur in ſumma. Et quando conceditur* Titio, *intelligitur de* heredibus. *Si dixit* Titio & heredibus, *tunc eſt feudum* hereditarium, *quod venit in petitione hereditatis. De hoc non loquitur hoc caput; quia in* hereditario *feudo non ſuccedit, niſi qui heres: heres autem tenetur ad onera omnia, quantum ſunt vires hereditatis, & ultra, ſi non fecit inventarium.* Et [*§. præterea Ducatus n. 38. de prohibit. alien. feud.*] *Sed ſi dicatur feudum con-*

formola, a Cajo e agli eredi, *non viene*, *nè il figlio*, *nè l' agnato*, *che come* erede *dell' ultimo poſſeſſore*, *obbligato al pieno adempimento della volontà del defunto*. Dunque non per la formola angioina, *a Cajo e agli eredi diſcendenti del corpo*; ma per la formola normanna, *a Cajo e agli eredi*, giuſta la ſentenza di Andrea d' Iſernia, la qualità di *erede* dell' ultimo poſſeſſore ſi chiede nel ſucceſſore, ſia figlio, ſia agnato. III. Al Bulgaro, e al Pilèo (6) illuſtri ſcolari d' Irnerio, i quali fiorirono a' tempi di Federigo Enobarbo, e fur gran membri della Dieta di Roncaglia, dove la Raccolta ſi diſegnò degli uſi trastiberini, non fu ignota la qualità *ereditaria*, richiesta alla ſucceſſione nel feudo conceduto nella formola *a Cajo e agli eredi*. Il Baldo nimico della qualità *ereditaria*, riprovata la differenza fatta dal Bulgaro e dal Pilèo, accuſata la incoſtanza di Andrea d' Iſernia, diſſe a di-

conceſſum Titio & liberis (non *heredibus ſuis deſcendentibus*, *ſicuti eſt forma conceſſionum in Regno Siciliæ*) *quod eſt ex pacto & providentia ſecundum Pyleum*, *& Bulgarum*, *ut dictum eſt* §. *an Agnatus*. Così ha corretto queſto luogo il primo ſuo Gloſſatore Liparuolo leggendo *non* per *vel*. § *Præterea Ducatus de prob. alien. Feud.*

(6) Il Bulgaro ſcolare d' Irnerio intervenne alla Dieta di Roncaglia, ſoſtenne contro al Martino la negativa delle Regalie. Il Pilèo ſcolare di Bulgaro ſi rendette illuſtre per le ſue *Queſtioni Sabbatine*. [Giann. *Stor. Civ. lib.* 12. *c.* 1.]

difesa della Beatrice, la quale volea richiamare il feudo *franco* venduto, non restituito il prezzo, che (7) il feudo conceduto nella formola angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, è anzi *pattizio*, che *ereditario*. Ed in verità, la formola angioina, *a Cajo e agli eredi del corpo*, fu inventata a ristringere; la formola normanna, *a Cajo e agli eredi*, era diretta ad ampliare la successione. Dunque più la formola normanna *a Cajo e agli eredi*, che la formola angioina *a Cajo e agli eredi del corpo*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, vuole e nel figlio e nell'agnato l'*erede* dell'ultimo possessore. IV. Quantunque sia negato al feudatario di alienare il feudo, così nella Trastiberina dove si vive (8) generalmente alla *longobarda*, come nella Cistiberina dove generalmente si vive alla *franca*: pure in questo è questa differenza, che nella Trastiberina la vendita del feudo è sempre *nulla* (9) ancorchè sia fatta per consenso del concedente, quando è fatta a danno dell'

---

(7) Il Baldo, il quale serviva alla causa della Beatrice, accusa l'Isernia d'incostanza [*Prael. feud. n. 90.*] *Varie loquitur, multoties contradicere sibi videtur. . . non figit pedes, discurrendo, nunc huc, nunc illuc.*

(8) Nella Trastiberina al feudo maggiore e di dignità si succede alla *franca*, non alla *longobarda*. *II. F. 55.* = Nella Cistiberina ad alcuni feudi minori e non di dignità si succede alla *longobarda*, non alla *franca*.

(9) Questo è mostrato già (*pag. 22. not. 4.*)

dell' agnato; ed è sempre *falda* quando è fatta a danno del figlio, concorrente l'assenso: nella Cistiberina per contrario la vendita del feudo è sempre (10) *falda*, o che sia fatta a danno dell'agnato, o che sia fatta a danno del figlio, quando è fatta col consenso del concedente. Dove alli Normanni e agli Svevi i feudi fossero stati più tosto *pattizj*, che *ereditarj*, e alla successione feudale i successori fosser venuti, anzi come *discendenti* del primo concessionario, che come *eredi* dell' ultimo possessore, a gran torto si sarebbe avuta *falda* la vendita fatta del feudo a danno dell' agnato, anco nel concorso dell'assenso: per la ragione, che pervenendo al feudo l'agnato anzi come *discendente* del primo concessionario, che come *erede* dell' ultimo possessore, non sarebbe tenuto a rispettare il fatto del venditore. Nella Cistiberina il fatto del possessore vuol esser rispettato e dall' agnato e dal figlio. Dunque la formola normanna vuole e nel figlio e nell'agnato l'*erede* del possessore. V. Per la Raccolta feudale, figlia più tosto (11) delle Costitu-

(10) *Const. Constitutionem Divæ Memoriæ* di Federigo II. ubi, *nisi de speciali celsitudinis nostræ licentia confirmentur*. Si noti, che al feudatario napoletano è tutta libera la facoltà di alienare il feudo; l' assenso non si richiede a riguardo del successore; ma a rimuovere l'ostacolo. Card. de Luc. [*de Feud. Disc. 9. n. 5.*]

[11] Questo non è falso. I. La Raccolta feudale concorda colle leggi *francbe*, discorda dalle leggi *longobarde* [*pag. 27. not. 1.*]. II. La Raccolta feudale fu disegnata l'ann 1170.

tuzioni *franche*, che degli usi *longobardi*, nella Trasiberina i feudi, a' quali come *pattizj* i laterali succedono all'infinito, o non ritornano mai, o radissime volte al concedente, donde vennero. E che dirà il Fisco, quando vedrà, che nella *Cistiberina* (dove la Raccolta feudale non ha (12) tanta autorità che vinca la legge del Regno) i feudi reputati anzi *pattizj*, che *ereditarj*, o non ritorneranno mai (13) al concedente, o radissime volte? Dunque la formola normanna, *a Cajo e agli eredi*, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, vuole e nell' agnato e nel figlio l'*erede* del possessore.

CAP.

1170. Il Regno Longobardo finì l'ann. 773. Non è verisimile, che si andasse in traccia degli usi di una nazione nimica, spenta già 400 anni innanzi.

(12) Della Raccolta l'autore non è certo. La comune l'attribuisce ad Uberto de Horto, e a Gherardo Capegisto [Oto. Frisigen. *lib 2. de gest per Frider. tom. 6 c. 3.*] Le sorprendenti Glosse di Colombino, di Pilèo, e di Ugolino l'hanno dato gran pregio = Quantunque l'Isernia [*C. Imperialem de Prob. alien. feud. §. Præterea Ducatus n. 37.*] affermi, che dove non costa della qualità, i feudi nel Regno sono anzi *longobardi*, che *franchi*: pure per una Decisione Sinodale del Collat. fatta intorno al feudo Dentrolacqua sta dichiarato, che il feudo è anzi *franco*, che *longobardo*, quando non costa della qualità: [Costanzo *in l. 1. C. de Consul. lib. 12 n. 38.*]

[13] E' forza, che i laterali succedano all'infinito, dove i feudi sono *pattizj* [*pag. 31. not. 4.*]. E dove i laterali succederanno all'infinito, i feudi non ritorneranno mai al concedente.

CAP. IV.

La Miſta *angioina*, a Cajo e agli eredi diſcendenti del corpo, *o che ſi vive alla* franca, *o che ſi vive alla* longobarda, *e nel figlio e nell' agnato cerca l' erede nel ſangue.*

Piacque agli *Angioini*, i quali tennero (1) il Regno per conquiſta dall'anno 1266. all'anno 1435, cioè dalla venuta di Carlo I. alla morte di Giovanna II., d'introdurre una nuova formola più ſtretta, che non fu, nè la Sveva, nè la Normanna. Da queſta formola circoſcritta in queſte parole, *a Cajo e agli eredi del corpo*, hanno creduto alcuni, che ſia nata la qualità *ereditaria* de' feudi Giſti-

(1) Carlo I. d'Angiò, morto Manfredi, occupò il Regno l'anno 1266. Giovanna II. la quale l'anno 1421. adottò Alfonſo d'Aragona per contrapporlo a Luigi d'Angiò che minacciava guerra, e l'anno 1423. adottò Luigi d'Angiò per contrapporlo ad Alfonſo d'Aragona, che la guerra poi le moſſe infatti, trapaſsò l'anno 1435. invitando al Regno Renato d'Angiò col ſuo teſtamento [Giann. *lib.* 25. *c.* 3. *c.* 4. *c.* 6.]. Alfonſo venne alla conquiſta del Regno: nelle acque di Ponzio fu vinto e fatto prigioniere da' Genoveſi l'anno 1435: fu liberato dal Duca di Milano, col quale fece lega contro Napoli: dopo varie vicende fu ſignore del Regno l'anno 1442. [Giann. *Stor. Civ. lib.* 25. *c.* 7.]

fiberini, non conoſciuta innanzi. Si ſono (2) ingannati. Queſta formola ebbe il ſolo oggetto di *riſtringere* la ſucceſſione de' laterali, e non più. Carlo I. concedendo i feudi usò della formola, *a Cajo e agli eredi diſcendenti del corpo*. Il Fiſco eſaminando la formola interperrò, *d' oggi innanzi il fratello non ſuccede al fratello al feudo* nuovo, *il nipote non ſuccede al zio al feudo* antico, *in qualunque maniera ſieno conceduti*. Carlo II. ſpiegando (3) la

(2) E' pienamente moſtrato [*Cap. III. per tot.*] che la qualità *feuditaria* così de' feudi dove ſi vive alla *franca*, come de' feudi dove ſi vive alla *longobarda*, era già innanzi fondata per la legge Normanna, e per la legge Sveva.

(3) Carlo I. ſulla fine del XIII. usò di queſta formola, *Titio & heredibus ex corpore deſcendentibus*. Gli Avv. del Fiſco negarono la ſucceſſione del fratello al fratello al feudo *nuovo*, e del zio al nipote al feudo *antico*, per la ragione, che non erano *deſcendentes ex corpore*. Carlo II. dichiarò ingiuſta la interpetrazione fiſcale, per la ragione, che la ſucceſſione era data al fratello per la legge Normanna, e a' figli de' fratelli per la legge Sveva. E diſſe *Cap. Conſiderantes grandia & accepta ſervitia, quæ Comites & Barones Regni noſtri Siciliæ Dom. patri noſtro & nobis præſtiterunt, & præſtant aſſidue, ac nos in antea confidimus præſtaturos: ipſiſque volentes uberiter ſic providere, ut ſe tam fideliter ſervaſſe lætentur, & ſucceſſores eorum perpetuo ſint inde participes, Comitibus & Baronibus dicti Regni, quibus a tempore felicis adventus Dom. patris noſtri in Regno*, pro ſe ac ſuis heredibus, *Comitatus, Baroniæ, ac feuda in perpetuum ſint conceſſa; & quibus deinceps (ut de omnibus forma ſit eadem)*

la formola, dichiarò, *è ingiusta la interpetrazione fiscale, il fratello succede al fratello, il nipote succede al zio, a' feudi conceduti da Carlo I. in quà: gli altri restino come erano innanzi.* Or che ha di più la formola angioina *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, che non ha la formola normanna *a Cajo e agli eredi*, onde più tosto per quella, che per questa i feudi napoletani si son fatti *ereditarj?* Ma si lasci star questo: o che gli *Angioini* sieno stati gl' inventori della qualità ereditaria, come piace ad alcuni, o che gli *Angioini* sieno stati i ristauratori della qualità ereditaria come piace a molti, non monta niente: quello è vero senza dubbio, che la formola (4) angioina, *a Cajo e agli ere-*

eadem) in perpetuum concedentur, ac heredibus eorumdem: de liberalitate nostra & speciali gratia indulgemus hac lege perpetuo valitura, facientes, quod in successionibus eorumdem ad hm. Comitatus, Baronias, ac feuda, illo prorsus aboleto & cessato iniquæ interpretationis abusu, quo per illa concessionum verba, per quæ donum factum principaliter exprimitur hm. adjecto, & suis heredibus ex suo corpore descendentibus, *fratres vel sorores a primogeniti fratris vel sororis successione erant in bisdem comitatibus, feudis, & baroniis excluſi, frater vel soror fratri vel sorori succedat, primogenituræ ac masculini sexus prærogativa servata: veteribus autem feudis in illo usu ac jure manentibus, quod ad successiones hm. eis competit ex antiquo.*

(4) Il Napodano per sentenza ricevuta [*in Consuet. Etsi Testator v. disponere*] *Præterea bodie sunt hereditaria omnia*

eredi discendenti del corpo, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, e nel figlio e nell'agnato cerca l'*erede* nel sangue.

Il Consiglio del Baldo dato a difesa (5) della Beatrice, la quale senza restituire il prezzo volea richia-

omnia feuda, cum eadem sit forma, sive concedatur alicui, & successoribus suis, sive heredibus ex corpore descendentibus, ut Capit. Considerantes. E' così certa la qualità ereditaria de' feudi cistiberini, sieno *franchi*, sieno *longobardi*, che ne rendono testimonio anco gli stranieri. Il Rosendalio [*de feud. c. 2. concl. 33. n. 14.*] Il Coccejo [*dissert. de feud. heredit. mixtis §. 16.*]

(5). Il Baldo da Perugia venne in Napoli a' tempi di Giovanna I. dopo la metà del XIV. Invitato alla difesa della Beatrice, riprovata la differenza tra li feudi *pattizj* e li feudi *ereditarj* inventata dal Bulgaro e dal Pilèo, sostenne, che nella formola angioina il nome *erede* vale *figlio*. L'Afflitto, cui sulle prime piacque altamente il consiglio del Baldo, scrisse (*præl. feud. n. 83.*) *Ut omnibus sit notum consilium illud, hic registro, quia loquitur multum docte, & magistraliter*. L'Afflitto nato l'anno 1448. e morto l'anno 1528., il quale quando nella prima età scrisse li comentarj feudali fu tutto trasportato per la sentenza del Baldo, nella età matura quando scrisse li comentarj sulle costituzioni cominciò a ristringere il suo sentimento taffativamente per li feudi conceduti all'angioina, dicendo (*Const. Ut de successionibus n. 69.*) *propter ista verba adjuncta, quod major natu & masculus præferatur, feudum erit* ex pacto, *& non* hereditarium, *quia d. investitura designat, feudum concessum more francorum*: e poi soggiunse (*loc. cit.*) *Dico nunc, ut multi doctiores nostri temporis tenuerunt, quod*

chiamare il feudo *franco* venduto nelle forme, fece il gran romore. Il Baldo tenne ſentenza, che la formola angioina, *a Cajo e agli eredi diſcendenti del corpo*, nella quale quel feudo ſi trovava conceduto, rendea il feudo, anzi *pattizio*, che *ereditario*. Mazzèo degli Affitti, cui nella prima età parve gran coſa il conſiglio del Baldo, nella età matura poi dopo molte coſe giudicate venne co' piedi ſuoi nella ſentenza già ricevuta, *che nel Regno i feudi, nella conceſſione de' quali è fatta ricordanza degli eredi, ſono ereditarj, non pattizj*. Ceſſata la gran guerra, che il Baldo intimò alla *qualità ereditaria* de' feudi ciſtiberini in grazia della Beatrice, la *qualità ereditaria* venne in tanta riverenza, che i feudi in queſto furono reputati, come allodj, non più, non meno. Il Camerario (6) la ſalutò col venerando nome di *qua-*

C *lità*

---

d. inveſtitura facit feudum hereditarium: dichiarando (*Deciſ.* 140.) *S. C. bis iſto anno pronunciavit, quod data communi forma inveſtituræ*, tibi & heredibus ex corpore deſcendentibus, *iſtud ſit feudum hereditarium*.

[6] Camer. (*Repet. in C. Imperialem* §. *præterea Ducatus p.* 156.) *Bifariam qualitatem poſſe coberere rei, ut inquit* Porphirius *in Iſagog. Altero modo nimirum, ut qualitas accidens, quæ poteſt adeſſe & abeſſe, præter ſubjecti corruptionem. Altero vero, ut qualitas tranſeat in ſubſtantiam; quo quidem modo conſideratur in feudis, quia qualitas addita ſic alterat naturam feudi, ut amplius non ſit illud, quod fuerat ante.*

lità tranſuſtanziata, la quale è valente quaſi a traformare il *feudo* in *allodio*. Al Regg. de Ponte (7) queſta veneranda *tranſuſtanziazione* parve una deità ſopraggiunta, la quale è potente a tener lontano il figlio dalla ſucceſſione feudale, dove non è *erede*. Il Marciano e 'l Marinis (8) in conſeguenza della qualità *ereditaria* tranſuſtanziata co' feudi hanno dato al feudatario l' arbitrio, e di donare anco agli ſtranj, e di vendere il feudo, concorrente l'aſſenſo, e molto più di dare all' uno de' figli tutto il feudo *longobardo*, non negato all' altro il ſuſſidio, per quanto gli ſpetta, come ſe

(7) De Ponte (*Conſ.* 34. *n.* 4.) *Hæc qualitas conſideratur in feudo hereditario, nam ex inveſtitura qualitas hereditaria tranſit in propriam naturam, & feudi ſubſtantiam; propterea non poteſt feudum habere, niſi qui heres.*

(8) Marcian. (*Diſput. 76. n. 3*) *Ideo cum in feudis juris francorum ſolus primogenitus ſuccedit, & conſequenter totum feudum ſit portio illi ab inteſtato competens, legitima erit tertia totius feudi; & ita optime concludit* Camerar. §. *Præterea Ducatus*, ubi, *aliud dicit eſſe in feudis dividuis, in quibus legitima erit tertia, vel medietas illius portionis, in qua in feudo ſucceſſiſſet ſecundum numerum filiorum, quia hoc modo ſucceſſio eidem ab inteſtato daretur* = Johan. Thom. de Marin. (*lib* 1. *tit.* 14.) *Quidquid tamen ſit, hodie ſive ſit feudum hereditarium juris francorum, ſive hereditarium juris longobardorum, paſſim, & indiſtincte, obtento Reg. Aſſenſu, licet poſſit nedum extraneo vendere, verum etiam uni ex filiis aſſignare.*

se fosse allodio, non più, non meno. E questo per molti argomenti è vero, meglio per li feudi dove si vive alla *longobarda*, che per li feudi dove si vive alla *franca*. I. A sentimento (9) dell' Isernia la qualità sia *pattizia* sia *ereditaria* non è figlia della moda onde si vive o alla *franca* o alla *longobarda*; ma della formola onde si possiede, o a *Cajo e a' discendenti*, o *a Cajo e agli eredi*. E come la stessa pianta in vario suolo fa vario il frutto, così a senno del Napodano (10) la formola *a Cajo e a' discendenti* per la varia ragion della legge nella Trastiberina fa il feudo *pattizio*, nella Cistiberina fa il feudo *ereditario*. Dunque, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, non monta niente: nella Trastiberina il feudo sarà sempre *pattizio*, nella Cistiberina il feudo sarà sempre *ereditario*. II. Il Baldo, riprovata la differenza fatta dal Bulgaro e dal Pileo del feudo *ereditario* e del feudo *pattizio*, disse a difesa della Beatrice, *e' nulla la vendita del feudo franco*; per la ragione, che la parola *erede* nella formola angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, vale *figlio*. L' Affitto (11) sulle prime disse, è giusta la sen-

(9) L' Isernia (*p.* 32. *not.* 5.) prende la definizione del feudo *ereditario* dalla formola *Tibi & heredibus*, non dalla formola *Tibi & heredibus ex corpore descendentibus*: e del feudo *pattizio* dalla formola *Tibi & descendentibus*, non dalla moda di vivere sia alla *franca* sia alla *longobarda*.

(10) Il sentimento del Napodano si legge *pag.* 39. *not.* 4.

(11) Il sentimento dell' Affitto si legge *pag.* 40. *not.* 5.

tenza del Baldo tanto a riſpetto de' feudi *franchi*, quanto a riſpetto de' feudi *longobardi*: poi diſſe, la ſentenza del Baldo val meglio per li feudi *franchi*, che per li feudi *longobardi*: finalmente conchiuſe, la ſentenza del Baldo non vale niente, nè per li feudi *longobardi*, nè per li feudi *franchi*. Dunque, o che ſi vive alla *franca*, o che ſi vive alla *longobarda*, il feudo ſarà *ereditario* ſe è conceduto *a Cajo e agli eredi*; il feudo ſarà *patrizio* ſe è conceduto *a Cajo e a' diſcendenti*. III. Tra 'l feudo *franco*, e 'l feudo *longobardo* è grande la diſtanza. La moda di vivere alla *franca* figlia del gius poſitivo è impoſta dalla legge della inveſtitura: la moda di vivere alla *longobarda* figlia del gius permiſſivo è tollerata dalla legge della inveſtitura. La *indiviſibilità* è la *natura* del feudo *franco*: la *diviſibilità* del feudo *longobardo* è un' *accidente*. Il paſſaggio dalla *franca* alla *longobarda* è tutto poſto nella volontà del concedente, che impone: il paſſaggio dalla *longobarda* alla *franca* è tutto poſto nella volontà del conceſſionario, cui ſi permette. Di queſti (12) paſſaggi è pie-

(12) La *diviſibilità* (*pag.* 54. *not.* 11 12.) di un feudo non è che un' *accidente*, conſeguenza della maniera ſempre variabile, onde vivono i Feudatarj = Il Feudo Caſaldiprincipe a' tempi di Ladislao pervenne per parti al Protonotario Gurrello d' Aurilia; ma perchè Gurrello vivea alla *franca*, il feudo divenne *franco*: e come di feudo *franco* l' anno 1408. n' ebbe la inveſtitura Raimon-

è piena la ſtoria. Per queſti paſſaggi non avviene, nè che il feudo *ereditario* ſi traformi in feudo *patrizio*, nè che il feudo *patrizio* ſi traformi in feudo *ereditario*. Il paſſaggio dalla moda *longobarda* alla moda *franca* non è che un' *accidente*, che va e che viene ſenza alcun cangiamento della *natura* del feudo. Dunque, o che ſi vive alla *franca*

mondo d' Aurilia primogenito, vuoti li fratelli ſecondogeniti. Da Raimondo d' Aurilia l'anno 1417. a' tempi di Giovanna II. fu a Giacomo Galgano queſto Feudo venduto, il quale perchè vivea alla *longobarda*, il tramandò *diviſibile* a' figli ſuoi, Giovanni, Luigi, Luca, e Matteo = Più. Di Pietraferrazzana poſſedeva una metà Pietro Riccio, altri l'altra: perchè Pietro Riccio vivea alla *franca*, Pippo Riccio primogenito l'anno 1457. ne riportò da Alfonſo la inveſtitura alla *franca*, ſol perchè *dixit*, *ejuſdem Petri Riccio filius*, *& heres*, *francorum jure vivens*... e l'ebbe *pro ſe*, *& ſuis heredibus*, *& ſucceſſoribus ex corpore deſcendentibus* = Più ancora. I ſei figli di Niccolò di Sangro l'anno 1468 da Ferdinando I. d'Aragona della metà delli feudi, Bagnara, Frattura, Giuliana, ebbero la inveſtitura a parti eguali, *pro ſe*, *& eorum heredibus ex corpore deſcendentibus*, ſol perchè *ſe dixerint longobardorum jure viventes*; così dell'altra metà furon veſtiti li figli di Rainaldo di Sangro nella formola, *pro ſe*, *& heredibus ex corpore deſcendentibus*, ſol perchè *ſe dicant ipſius Roinaldi filios & heredes longobardorum jure viventes* = Più ancora. I figli di Giovanni Corvo, provato per la informazione, che il padre vivea alla *longobarda*, l'anno 1491. da Ferdinando ottennero la inveſtitura, *per*

in-

o che si vive alla *longobarda*, la formola *a Cajo e a' discendenti* nella Trastiberina fa il feudo *patrizio*, nella Cistiberina fa il feudo *ereditario*. IV. Francesco d' Andrea dopo lunga disputazione (13) ha detto, che secondo la forza della Consuetudine Trastiberina, perchè i feudi son *patrizj*, il laterale succede al laterale in infinito al feudo antico: e che perchè secondo la forza della Costituzione Normanna i feudi sono *ereditarj*, il laterale non succede al laterale al feudo antico in infinito. E chi dirà, che la *Mista* angioina, *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, la quale, o che si vive alla *franca*, o che si vive alla *longobarda*, e nel figlio e nell' agnato cerca l' *erede* nel sangue, abbia più tosto fondata, che ristaurata la qualità *ereditaria* de' feudi cistiberini?

CAP.

---

informationem per nostram Curiam diligenter captam pro se, & beredibus ex corpore descendentibus = Più finalmente. I figli di Antonio Torricella, participata la morte del padre, dimostrato per la informazione, che la famiglia vivea *jure longobardorum*, l' anno 1465. riportarono la investitura *pro se, & beredibus ex corpore descendentibus* = Quindi tre conseguenze. I. La formola della concessione del feudo *longobardo* è la stessa, che del feudo *franco*. II. La *divisibilità* e la *indivisibilità* di un feudo non è che un' *accidente*, il quale può aver cangiamento, secondo la moda di vivere de' possessori. III. Il passaggio dalla *longobarda* alla *franca* non altera la natura del feudo.

(13) Questo svariamento è figlio della varia forma del governo. *Disput. An Fratres in Feudo c. 2. §. 10.*

CAP. V.

Le Grazie, *le quali guardano così a' feudi* franchi *come a' feudi* longobardi, *hanno fatta più salda la qualità* ereditaria *de' feudi ciſtiberini.*

IO non dirò niente degli *Aragoneſi*, per la ragione, che non hanno laſciato niente ſull' aſſunto. Il lor corto Regno dall' anno 1442. tempo della venuta di Alfonſo il magnanimo all' anno 1503. tempo della venuta di Ferdinando il Cattolico, fu agitato per molte tempeſte, e turbulento per molte vicende. Carlo VIII. di Francia coll' ajuto di Aleſſandro VI. per li dritti degli *Angioini* venne alla conquiſta del Regno. Ferdinando il Cattolico coll' ajuto di Aleſſandro VI. per li dritti degli *Svevi* venne alla conquiſta del Regno. Ferdinando (1) il Cattolico, il quale col matrimonio d' Iſabella di Caſtiglia avea riunita inſieme tutta la Spagna, riportò la vittoria ſopra Carlo VIII. il quale avea fidato molto alle promeſſe del Papa ſenza accorgimento. Carlo V. nato l'anno 1501. in Gant, il quale come figlio di Giovanna figlia di Ferdinando il Cattolico era Signore di Spagna e di Napoli, e come figlio di Filippo figlio di Maſſimiliano era

(1) Giann. *Stor. Civ. lib.* 29. *c.* 4. *&* *lib.* 31. *c.* 1.

Imperatore d' Occidente e Re d'Italia, agognò (2) all'impero univerſale del mondo. La fortuna l'accompagnò giovane, l'abbandonò vecchio. Era intanto il gran dubbio, ſe come per la legge Sveva il nipote ſuccede al zio, così ſucceder doveſſe il zio al nipote alla feudalità, ſia *franca*, ſia *longobarda*. Carlo V. l'anno 1550. (3) dichiarò, che il zio ſuccede al nipote; e di più, che il patruele ſuccede al patruele. Or io dico così. Queſta grazia fatta a tutto il Baronaggio napoletano, ſia vivente alla *franca*, ſia vivente alla *longobarda*, della ſucceſſione infino al quarto grado, innanzi riſtretta infino al terzo e non più, ſarebbe ſtata una diſgrazia per li feudatarj napoletani, dove i lor feudi foſſero ſtati anzi *partizj*, che *ereditarj*: per la ragione, che al feudo conceduto nella formola *pattizia* il laterale al laterale (4) ſuccede ſempre all' infinito. Dunque le *Grazie*, le quali guardano così a' feudi *franchi* come a' feudi *longobardi*, hanno fatta più ſalda la qualità *ereditaria* de' feudi ciſtiberini.

Fi-

(2) Tutto ſi raccoglie dalla Storia ſcritta dal Robertſon del Regno di Carlo V.

(3) Si noti, che per queſta grazia di Carlo V. (*Pr.* 12. *de Feud.*) alla ſucceſſione del *nipote* è abilitato il *zio* congiunto per lo lato, donde venne il feudo: e 'l *patruele* alla ſucceſſione del *patruele*, ſe ſon maſchi, e ſe ſon *patrueli* per quel lato, donde venne il feudo: non gli *amitini*, non i *fororini*, quantunque il feudo venga di quel lato, onde ſon congiunti.

(4) Queſto è moſtrato *pag.* 25. *not.* 8.

Filippo II. figlio di Carlo V. il quale più per proteggere la crudeltà del Duca d' Alba, che per ristabilire il S. Offizio, fu pago di perdere l'Olanda, donde per li gran talenti usciti fuori l'Inghilterra divenne e ricca nelle arti ed illustre nelle scienze, l'anno 1595. fece grazia al Baronaggio, che al feudatario fosse data la potestà di far vuota della successione feudale la femina più vicina in grazia del maschio più rimoto. Ma poichè questa grazia fu fatta a' soli feudi *ereditarj* e non più, chi dirà (si dice quì) o che nel Regno i feudi son *tutti* ereditarj, o che i *limitati* non sono i *longobardi*? Questo (rispondo) è il nodo; ma non è il nodo di Gordio, che per la spada di Alessandro fu meglio tagliato, che sciolto. Sol che si guardi agli argomenti, onde la grazia fu fatta, si comprende, e che fu data (5) a *tutti i feudi* governati per le Co-

(5) Dichiarò Carlo VI. (*Pr. 37. de Feud.*) che questa grazia (*Pr. 33. Placet quoad feuda hereditaria*) guardò e alle laterali e alle discendenti = Per molti argomenti poi è vero, che questa grazia fu data e a' feudi *franchi* e a' feudi *longobardi*. I. La grazia fu fatta a conservare nelle famiglie i feudi facili ad uscirne, data la successione alle femine. Alle femine per le costituzioni del Regno (*Const. Ut de succes.*) non è data la successione e a' feudi *franchi* e a' feudi *longobardi*? Dunque la grazia fu fatta e a' feudi *longobardi* e a' feudi *franchi*. II. La grazia fu fatta più a' feudi *quaternati*, che a' feudi *non quaternati*. Ed i feudi conceduti *immediatamente* dal Re, o *longobardi*, o *franchi*, non son tutti *quaternati*? Dunque.

Costituzioni del Regno, e che fu negata (6) a *tutt' i feudi* governati per lo Dritto Comune, sia romano, sia feudale. Così i feudi *franchi*, come i feudi *longobardi* conceduti *immediatamente* dal Re non son tutti governati per le Costituzioni del Regno? Dunque le *Grazie*, le quali guardano così a' feudi *franchi* come a' feudi *longobardi*, hanno fatta più salda la qualità *ereditaria* de' feudi cittadini.

Fi-

---

que la grazia fu data e a' feudi *franchi*, e a' feudi *longobardi*. III. La grazia fu fatta a' feudi acquistati per fatighe e per meriti. E non si acquistano per meriti e per fatighe, così i feudi *longobardi*, come i feudi *franchi*? Dunque la grazia fu fatta e a' feudi *franchi*, e a' feudi *longobardi*. IV. Ma fu data (si dice) a' soli feudi *ereditarj*. E fu data (si risponde) giusta la legge del Regno, la quale negando in tutt' i feudi la successione laterale all'infinito non può reputare i feudi *longobardi* come *pattizj* senza danno del Fisco. Dunque è vero quello che scrisse il Rodoer. (*Com. Pr.* 33. *c.* 28.) che la grazia fu data e a' feudi *longobardi* e a' feudi *franchi*.

(6) I soli *suffeudi* governati dal gius comune o romano o feudale non sentono nè il comodo nè l'incomodo della grazia. Son molte le classi. I. La grazia non fu fatta al *demanio* dato in feudo dal Barone senza la condizione del servizio. A questa classe la grazia era inutile. E' governata dal Dritto comune romano, che lascia al possessore pieno l'arbitrio di disporre (Affl. *in Const. Divæ Memoriæ. Decis.* 129. *Cap. Imperialem*). II. La grazia non fu fatta all'*allodio* dato dal Barone in feudo nella condizione del servizio. A questa classe non era necessaria la grazia. E' governata dal Dritto comune feudale,

Filippo IV. modello de' Re, il quale anzi, che d' eſſer temuto, amò d' eſſer amato, in pregio dell' attaccamento al Trono ſedate le turbulenze del Regno l'anno 1655. fece grazia (7) al Baronaggio, onde il patruele il ſororino l' amitino ſia maſchio ſia femina ſuccedeſſe al patruele al ſororino all' amitino ſia maſchio ſia femina; data la facoltà di fondare il *maggiorato* e 'l *fedecommeſſo* dentro i confini della permeſſa ſucceſſione, in maniera, che il maggiorato e 'l fedecommeſſo non portaſſe mai danno al concedente nel caſo della devoluzione. Queſta grazia per molti argomenti è data meglio al feudatario vivente alla *longobarda*, che al feudatario vivente alla *franca*. I. Queſta grazia fu fatta

dale, che nega la ſucceſſione alle femine (Frecc. *Differ.* 23. & 26. *n.* 32. Rovit. *Deciſ.* 42. Aſſl. *Conſt. Ut de Succeſſionibus*). III. De' feudi *quaternati ſecundum quid* ſon tre le ſpecie. L'una è de' *diſabitati* ſenza giuridizione, conceduti dal Re, riconceduti dal Barone. L'altra è degli *abitati*, dati dal Re in Baronia, diſmembrati dal Barone nella dipendenza della giuridizione dalla Baronia medeſima. L'ultima è de' *ruſtici* conceduti dal Re *immediatamente*. A queſti (de' quali hanno parlato Jacobi de Franch. *præl. feud. n.* 179., Galeot. *Contr. 7. lib.* 2., Marin. ad Rovit. *Deciſ. 69. & Reſol. lib.* 1. *c.* 128., Petr. de Monteſor. *in Conſt. Ut de Succeſſ.*) non fu negata la grazia; e perchè ſon governati per le Coſtituzioni del Regno; e perchè ſta ſupplicato, *etiam quelli ch non aveſſero feudi quaternati* (Rodoer. *Com. c.* 2.).

(7) *Pr.* 34. *de Feud. Maturæ S. Noſtri Conſilii. &c.*

ta dal Re di Spagna a' feudatarj napoletani, *accedente Conſilii ſupremi matura deliberatione*. Per la forza degli ſtabilimenti di Spagna non è negato al feudatario di fondare il maggiorato (8) in maniera, che retti invitato il rimoto, vuoto il vicino, ſpezialmente nell' ingreſſo. Se ſi può invitare il più rimoto ſecondo gli ſtabilimenti di Spagna, perchè ſecondo la grazia fatta dal Re di Spagna non ſi può ſcegliere tra gli eguali? Dunque queſta grazia fatta ſecondo gli ſtabilimenti di Spagna è data più al feudatario vivente alla *longobarda*, che al feudatario vivente alla *franca*. II. Queſta grazia fatta a' feudatarj napoletani di fondare il maggiorato è tutta vana a riſpetto de' feudi dove ſi vive alla *franca*, i quali ſenza l' ajuto della grazia non riconoſcono, che il maggiornato: è tutta utiliſſima a riſpetto de' feudi dove ſi vive alla *longobarda*, e al concedente (9) cui nuoce la *diviſibilità* del feudo, e al conceſſionario cui giova la *indiviſibilità* del feudo. La legge non ſcrive niente in vano. Dunque queſta grazia è data più

al

(8) Il Mierez *de Major.* il Molin. *de primog.* il Guttier *qq. Pract.* il Rodoer. *Cap.* 28. hanno detto: *obtenta Regis facultate ad erigendum majoratum* entre ſus parientes *poteſt eligi remotior, neglecto proximiori.*

(9) Card. de Luca (*Diſc. 9. de Feud. n.* 5.) *Idque magis expedit Dominis & Subditis ad excludendam poſſeſſorum pluralitatem, & feudi ſciſſuram.* Mœnoch. *conſ.* 401. & 504. Cephal. *conſ.* 3. & 617. Frecc. *de Subfeud. p.* 3. *q.* 1.

al feudatario vivente alla *longobarda*, che al feudatario vivente alla *franca*. III. Questa grazia fatta a' feudatarj napoletani di fondare il maggiorato è data nella maniera la più ampla, e colla *interpetracion mas favorable*. Di questa grazia fatta a' feudatarj di fondare il *maggiorato* ne' lor feudi qual sarà la *interpetracion mas favorable*, quando applicata al feudo *franco* indivisibile, al quale come ad un *maggiorato* il maggiornato perviene tutto solo per la legge della investitura, non porta, nè danno, nè prò? La *interpetracion mas favorable* è questa. La *divisibilità* (10) del feudo nuoce al concedente, non giova al concessionario. La *indivisibilità* del feudo non nuoce al concessionario, giova al concedente. Dunque questa grazia è data meglio al feudatario vivente alla *longobarda*, che al feudatario vivente alla *franca*. IV. Questa grazia fatta a' feudatarj napoletani di fondare il maggiorato è data a *tutti* li feudatarj sopra *tutti* li feudi, acquistati per meriti e per fatighe, grandi piccioli, titolati non titolati. Ed i feudi dove si vive alla *longobarda*, o titolati, o non titolati, non sono tra li feudi *tutti*? Ed i feudi, dove si vive alla *longobarda*, o grandi o piccioli, o di dignità o senza dignità, non sono acquistati per fatighe e per meriti, come sono i feudi dove si vive alla *franca*, non più, non meno?

(10). Questo è mostrato *pag.* 52. *not.* 9.

meno? Dunque questa grazia è data meglio al feudatario vivente alla *longobarda*, che al feudatario vivente alla *franca*. V. Gran dubbio (si dice quì). La grazia di Filippo IV. di Spagna non ha alterata la *natura* de' feudi napoletani: Il feudo *franco* è per *natura* indivisibile; il feudo *longobardo* è divisibile per *natura*. Il feudo *franco*, che è per *natura* indivisibile, non sarà mai divisibile per volontà del possessore per la forza della grazia; e per la forza della grazia il feudo *longobardo*, che è divisibile per *natura*, non sarà mai indivisibile per volontà del possessore. Picciolo dubbio (si risponde quì). La *indivisibilità* è la natura del feudo *franco*; per la ragione, che la indivisibilità del feudo *franco* è imposta *precisamente* (11) per la legge della investitura. La *divisibilità* è un' accidente del feudo *longobardo*; per la ragione, che la divisibilità del feudo *longobardo* è tollerata, come dipendente (12) dalla volontà del pos-

(11) La *indivisibilità* del feudo *franco* è imposta precisamente per la formola della investitura, la quale viene dalla legge del Regno. *Const. Ut de Successionibus ... servata tamen sexus prærogativa, ut mulieri masculus præferatur, necnon majoris ætatis inter eos, qui vivunt in Regno specialiter jure francorum.*

(12) La *divisibilità* del feudo *longobardo* è anzi tollerata, che imposta. *Const. Ut de succes.: Si autem vivant jure longobardorum* = Questo fù deciso dal Collateral Consiglio nella controversia del feudo Dentrolacqua, come è mostrato innanzi (*pag. 36. not. 12.*)

poſſeſſore. Più. La grazia di Filippo IV. di Spagna fatta al Baronaggio napoletano è data a *fondare* (13) il maggiorato dove non è il maggiorato; non a *disfare* il maggiorato dove il maggiorato ſi trova già fondato: e per queſto il feudo *franco* indiviſibile ſarà ſempre indiviſibile; il feudo *longobardo* diviſibile ſi traformerà in feudo indiviſibile. Più. E dove foſſe vero, che come (14) la *indiviſibilità* è la *natura* del feudo *franco*, così del feudo *longobardo* la *natura* foſſe la *diviſibilità*; chi

(13) Per la grazia di Filippo IV. (*Pr.* 34. *de Feud.*) ſi è data la facoltà di fondare il maggiorato, non ſia data la libertà di disfare il maggiorato.

(14) Si noti, che la *Pr.* 4. *de feud.* di Carlo V. dell'anno 1531. non fa diſſonanza alla *Pr.* 34. *de feud.* dell'anno 1655. di Filippo IV. Là Carlo V. il quale avea negata la facoltà a' Vicerè di dare gli aſſenſi alle alienazioni de' feudi, la venne a concedere con 9. limitazioni, tra le quali è queſta, *ubi natura feudi mutatur ſucceſſorem extra terminos Conſtitutionis inſtituendo.* Qui Filippo IV. concede la grazia a tutt' i feudatarj *con la interpetracion mas favorable* di fondare il maggiorato ne' *feudi ſuoi*. Dal che ſegue, che, poichè la grazia ſarebbe vana del tutto, quando non foſſe applicabile a' feudi *longobardi*, o la *Pr.* di Carlo V. è reſtata abrogata in queſta parte per la grazia di Filippo IV. come fu abrogata in fatti (*derogantes tuique Pr.*); o la *diviſibilità* è anzi un'accidente, che una natura del feudo longobardo, come infatti *accidente* è per la forza degli eſempj mentovati (*pag.* 44. *not.* 12.), donde ſi vede frequentiſſimo queſto paſſaggio ad arbitrio de' poſſeſſori.

chi ha detto, che il Re, il quale fa dell' allodio il feudo, e del feudo l'allodio, non può poi fare del feudo *divisibile* il feudo *indivisibile?* E 'l Re lo ha fatto; perciocchè avendo detto *sia conceduto al feudatario napoletano di fondare il maggiorato ne' feudi suoi*, ha detto in buon senso, *sia dato al feudatario di passare dalla* longobarda *alla* franca *ad arbitrio*. Qualunque la cosa è nondimeno, questo è vero sicuramente, che al Baronaggio napoletano è data la grazia di *fondare il maggiorato e 'l fedecommesso* sopra i *feudi suoi*. Dove i feudi o *longobardi* o *franchi*, conceduti, sia nella formola partizia *a Cajo e a' discendenti*, sia nella formola ereditaria *a Cajo e agli eredi*, sia nella formola mista *a Cajo e agli eredi discendenti del corpo*, non sentissero la voce del possessore, invano al feudatario sarebbe stata data la potestà di fondare il maggiorato sopra il *suo feudo*, ed invano al feudatario sarebbe stata data la libertà di fondare sopra il *suo feudo* il fedecommesso. La legge non ha scritto mai niente in vano. Dunque le *Grazie*, le quali guardano così a' feudi *franchi* come a' feudi *longobardi*, hanno fatta più salda la qualità *ereditaria* de' feudi cittiberini. Io quì mi resto. Chi più ne cerca, più ne trova.

VA1
151700